

Il c.d. “danno normale” (o “presunto”), e le recenti aperture (indirette) nei confronti del “danno *in re ipsa*”, nell’ordinamento giuridico italiano

The so-called “normal” (or “presumed”) damage and the recent (indirect) openings toward “*in re ipsa*” damage in the Italian legal system

Angelo Viglianisi Ferraro

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria / Mediterranean International Centre for Human Rights Research (Italy).
E-mail: avf@unirc.it | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6480-3684>

Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, vol. 21, n. 1, e5241, January-April, 2025 - ISSN 2238-0604

[Received: may 8, 2025; Accepted: October 7, 2025;

Published: October 16, 2025]

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2025.v21i1.5241>

Como citar este artigo / How to cite item: [clique aqui! / click here!](#)

Abstract

La giurisprudenza italiana ha sviluppato il concetto di “danno presunto” o “normale”, una categoria giuridica che agevola il riconoscimento del risarcimento in presenza di un pregiudizio strettamente correlato alla natura della condotta lesiva. Questo approccio si basa sull’assunto che, per alcuni tipi di danni, non sia necessario fornire una rigorosa prova della perdita subita, poiché la sua esistenza è ritenuta prevedibile in base alla comune esperienza. La teoria si è evoluta attraverso pronunce significative, tra cui quelle della Corte di Cassazione, che hanno esteso la presunzione del danno a fattispecie come la perdita di un congiunto o l’occupazione senza titolo di beni immobili. Questo modello solleva importanti questioni relative al rischio di automatismi risarcitori e alla tutela dei diritti di difesa.

Parole chiave: Danno presunto, prova del danno, automatismi risarcitori.

Resumo

A jurisprudência italiana desenvolveu o conceito de “dano presumido” ou “normal”, uma categoria jurídica que facilita o reconhecimento da indenização em casos de prejuízo estreitamente relacionado à natureza da conduta lesiva. Essa abordagem baseia-se no pressuposto de que, para certos tipos de danos, não é necessário fornecer uma prova rigorosa da perda sofrida, pois sua existência é considerada previsível com base na experiência comum. A teoria foi consolidada por decisões significativas, incluindo as da Corte de Cassação, que ampliaram a presunção de dano para situações como a perda de um ente querido ou a ocupação sem título de bens imóveis. Esse modelo levanta questões importantes relacionadas ao risco de automatismos indenizatórios e à proteção dos direitos de defesa.

Palavras-chave: Dano presumido, prova do dano, automatismos indenizatórios.

Abstract

Italian jurisprudence has developed the concept of presumed damage or normal damage, a legal category that facilitates compensation recognition when a harm is closely related to the nature of the injurious conduct. This approach assumes that, in specific contexts, strict proof of the damage is unnecessary, as its occurrence is considered predictable based on common experience. The theory has evolved through significant rulings, including those by the Supreme Court, which extended damage presumptions to cases such as the loss of a relative or unauthorized occupation of real estate. This model raises concerns about the risk of automatic compensation mechanisms and the protection of defendants’ rights.

Keywords: Presumed damage, burden of proof, automatic compensation mechanisms.

1. Premessa

La giurisprudenza italiana ha negli ultimi anni elaborato la teoria del cosiddetto danno presunto o danno normale, quale strumento per agevolare il riconoscimento del risarcimento in situazioni in cui l'esistenza del pregiudizio risulta evidente o strettamente correlata alla natura della condotta lesiva¹.

Questa impostazione, che si fonda sul principio per cui, in determinati contesti, non è necessario fornire una rigorosa prova del danno, in quanto esso è considerato una conseguenza naturale e prevedibile del fatto illecito, sembra mettere in crisi, seguendo diverse vie, il granitico orientamento teso a negare la possibilità di considerare risarcibile il c.d. danno-evento (patrimoniale e non)².

Due delle pronunce che maggiormente hanno fatto discutere da questo punto di vista sono certamente quelle adottate dalle Sezioni Unite il 15 novembre 2022, in materia di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo³.

La Corte ha evidenziato, in queste sentenze, che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è «la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta», mentre con riguardo al «danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato». Il Supremo Collegio ha precisato che, con riguardo alla prima categoria di danno, «in presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici»; con riferimento alla seconda, viceversa, «l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c.». E ha concluso che «sia per la perdita subita che per il mancato guadagno [...] l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti», ma, sulla scorta

1 Cfr., per tutti, i tanto discussi arresti della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 39 del 7 gennaio 2021; n. 4936 del 20 gennaio 2022 e n. 12865 del 22 aprile 2022.

2 V. quanto sostenuto con fermezza dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, ma anche da altre pronunce della Suprema Corte, come la n. 1183 del 19 gennaio 2007; la n. 10024 del 14 ottobre 1997; la n. 12767 del 21 dicembre 1998; e la n. 1633 del 14 febbraio 2000.

3 Si tratta degli arresti n. 33645 e 33659. Cfr., anche solo a fini bibliografici, A. Viglianisi Ferraro, *Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia. Fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma*, Napoli, 2024, p. 337.

del «criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento [...], l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta è tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno».

Ma, anche in altre ipotesi l'autorità nomofilattica ha mostrato di voler apertamente derogare alla regola ribadita con forza nelle sentenze gemelle del 2008⁴, o ha comunque di fatto ammesso la risarcibilità del danno *in re ipsa*, ma “mascherandola” attraverso la predilizione di prospettive idonee a far desumere il pregiudizio da specifiche circostanze di volta in volta considerate.

Emblematica è certamente l'ordinanza n. 207 dell'8 gennaio 2019, nella quale il Supremo Collegio ha, da un lato, stabilito che «*nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano*» (salvo precisare che «*naturalmente si tratterà pur sempre d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite*»), e, dall'altro, evidenziato che «*la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza d'una madre alla morte del figlio*», per cui «*nei casi suddetti è [...] onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo*»⁵.

Come è stato condivisibilmente evidenziato in dottrina, in casi come questi «il danneggiato verrebbe alleggerito - o meglio, dispensato - dall'onere di prova sullo stesso gravante, giacché, sulla base di un processo di “regolarità causale” corrente tra illecito e danno, quest'ultimo verrebbe presunto *sic et simpliciter* al ricorrere di un fatto [...] vietato. Al danneggiante, rimarrebbe percorribile la strada della prova contraria, tuttavia resa ardua, se non esclusa in radice, dalle difficoltà connesse ad un onere probatorio negativo, con il conseguente rischio di menomazione dei diritti di difesa»⁶.

4 Sul tema, v., tra i più recenti contributi, M. ORLANDI, *Danno in re ipsa*, in *Storia met. cult.*, 2023, p. 213 ss.; F. PIAIA, *Il danno (patrimoniale) in re ipsa... deve essere provato*, in *Danno resp.*, 2019, p. 401 ss.; e G. LONGO, *Il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Danno resp.*, 2019, p. 385 ss.

5 Cfr., in senso analogo le pronunce del Supremo Collegio n. 31950 dell'11 dicembre 2018 e n. 25541 del 30 agosto 2022.

6 Così A. VOLPATO, *Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni non tollerabili non può ritenersi sussistente in re ipsa*, in *Danno resp.*, 2019, p. 772.

2. Le recenti aperture verso il risarcimento del danno-evento, attraverso l'alleggerimento dell'onere probatorio

Risulta evidente, già dall'analisi di queste prime pronunce, che il varco al risarcimento del danno-evento sembra ormai in sostanza aperto, come mostrano chiaramente anche l'ordinanza della Sezione Lavoro n. 18884 del 15 luglio 2019, in cui si è sottolineato che «la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno»⁷, e la sentenza della III Sezione Civile, n. 11754 del 15 maggio 2018, secondo la quale, nel caso di lesione del diritto alla salute, derivante da illecito “monoffensivo” (nella specie, un ritardo diagnostico) commesso colposamente dal medico, è possibile ricorrere «a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni».

Una conferma di questa tendenza a realizzare quella che uno stesso Consigliere di Cassazione ha definito un'attenuazione della tesi contraria alla risarcibilità del danno non patrimoniale “*in re ipsa*”, attraverso la «conclamata ammissibilità di darne prova [...] mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio»⁸, si può individuare anche in molte altre pronunce della Suprema Corte⁹, attraverso le quali, secondo un attento studioso, si starebbe realizzando una «surrettizia trasformazione del meccanismo probatorio presuntivo in un (forse troppo flessibile) criterio di selezione indiretta degli interessi tutelabili, la “moltiplicazione dei diritti e dei danni” di cui parlava Messinetti quasi quaranta anni fa», col pericolo del «ritorno ad una stagione in cui il singolo giudicante possa ritenere praticamente ogni perdita monetizzabile, svuotando così integralmente di contenuto l'art. 2059 c.c., ma non indicando compiutamente perché nella valutazione degli interessi i danni conseguenti alla loro lesione si ascrivano alla categoria dei danni non patrimoniali risarcibili, né quali siano i criteri di selezione per le diverse fattispecie, rifugiandosi in autoassolventi riferimenti alle massime di esperienza che come, si è visto, possono essere sia invalide che illogiche e che, nella ricostruzione della Corte rimangono sostanzialmente incontrovertibili»¹⁰.

7 Vedi, sostanzialmente nello stesso senso, le pronunce della Corte di Cassazione n. 24180 del 25 ottobre 2013; n. 16665 del 10 agosto 2015; n. 24563 del 1° dicembre 2016; n. 18884 del 15 luglio 2019; e n. 26450 del 29 settembre 2021.

8 A. SCARPA, *Allegazione e prova del danno non patrimoniale*, in *Imm. propr.*, 2019, p. 102.

9 Come la n. 9231 del 17 aprile 2013; n. 11581 del 23 maggio 2014; n. 20643 del 13 ottobre 2016; n. 11446 del 10 maggio 2017; n. 25420 del 26 ottobre 2017; n. 8861 del 31 marzo 2021; n. 11020 del 26 aprile 2021; n. 19621 del 17 giugno 2022; n. 21723 dell'8 luglio 2022; n. 36026 del 18 novembre 2022; e n. 4752 del 15 febbraio 2023.

10 Così G. COMANDÉ, *Cass. n. 25164/2020 e lo spillover del danno morale oltre le tabelle milanesi*, in

3. I rischi di automatismi risarcitori

Il rinvio al notorio e all'*id quod plerumque accidit*¹¹, più ancora che alla prova presuntiva¹² (in taluni casi utilizzata in maniera fuorviante, e considerata addirittura *ipso facto* integrata a causa della gravità della lesione¹³ o congegnata in modo tale da generare una sorta di inversione dell'*onus probandi*¹⁴), sembra proprio aver favorito definitivamente l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano di una serie di casi in cui gli automatismi risarcitori sono ormai ritenuti del tutto normali e quasi indefettibili¹⁵.

Danno resp., 2021, p. 27. Come ha evidenziato A. VOLPATO, *Il danno non patrimoniale subito...*, cit., p. 774, «la distinzione teorica, [...] ben tracciata, tra danno presunto e prova presuntiva di danno, è destinata a sfumare nella prassi applicativa, specie allorquando il descritto meccanismo probatorio venga impiegato in maniera disinvolta». E anche secondo A. SCARPA, *Allegazione e prova del danno non patrimoniale*, cit., p. 103, «rimane alto il rischio che il ricorso alle presunzioni dia luogo ad una prova fittizia del pregiudizio non patrimoniale dell'interesse giuridico tutelato, il quale rimane automaticamente compreso nella prospettazione della lesione del diritto e del danno».

- 11 V., per tutte, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3767 del 15 febbraio 2018, in www.ridare.it, con nota di F. AGNINO, *Morte del familiare e presunzione della sofferenza morale per i congiunti superstiti*; e in www.giustiziacivile.com, col commento di F. PETROLATI, *Il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti nei paesi di origine: il senso imperfetto della cassazione per il denaro*.
- 12 V., le citate pronunce n. 1046/2019.; n. 9799/2019; n. 31537/2018; n. 2788 del 31 gennaio 2019; e n. 11212 del 24 aprile 2019; e già prima, le pronunce n. 349 del 13 gennaio 2016, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 1735 ss., con nota di E. OCCHIPINTI, *Presunzioni di danno non patrimoniale*; e n. 7844 del 6 aprile 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 1012 ss., col commento di E. TUCCARI, *La prova del pregiudizio non patrimoniale attraverso le presunzioni*. Sul complesso tema in generale, V., inoltre, E. BENIGNI, *Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell'onere della prova*, Torino, 2014; C. IURILLI, *La rilevanza del contesto economico e sociale rispetto alle categorie del "danno evento" e del "danno conseguenza": dal danno da demansionamento ai rapporti banca-cliente*, in *Studium Juris*, 2014, p. 1012 ss.; L. A. SCARANO, *Il danno non patrimoniale e il principio di effettività*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 1 ss.; R. BELLÉ, *Allegazione e prova del danno non patrimoniale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, p. 115 ss.; G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, V, 1971, c. 177 ss.
- 13 Proprio come stabilito dall'art. 140, comma 7, del Codice del consumo, ad esempio. Ma, è interessante anche quanto previsto dalla Corte di Cassazione circa la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito. Secondo il Supremo Collegio, essa «può essere desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravità delle lesioni» (così nell'ordinanza n. 18541 del 13 luglio 2018), come «la perdita di un arto inferiore», talvolta, magari, «in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale» (secondo quanto è stato evidenziato nell'ordinanza n. 1640 del 24 gennaio 2020).
- 14 Si rinvia a quanto stabilito nella citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 207/2019.
- 15 Come sottolineato chiaramente anche da G. COMANDÈ, *Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell'Estate di San Martino*, in *Danno resp.*, 2019, p. 158, «in tal modo, e contrariamente alle dichiarate aspirazioni della III sezione, si legittima di fatto il danno *in re ipsa* e proprio per le ipotesi che meno le meritano: quelle bagatellari». Dello stesso avviso è apparso A. PALMIERI, *Immissioni intollerabili, danni non patrimoniali (in assenza di lesioni medicalmente accertabili) e automatismi risarcitori*, in *Foro it.*, I, 2008, c. 241 ss., per il quale vi sarebbe il rischio «di "monetizzare" qualsiasi genere di fastidio solo

Si pensi a quanto è emerso da alcune pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali, si è sottolineato che, «rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane età, appartenga al notorio l'esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti»¹⁶, o, richiamando la possibilità di provare il danno «con ricorso al notorio e tramite presunzioni», si è evidenziato *apertis verbis* che, «una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale – la quale va valutata *in abstracto*, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico – il danno è *in re ipsa*, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana»¹⁷.

È appena il caso di ricordare che anche nel caso di presunzioni semplici, ricavate dal giudice e non dalla legge, la signoria dell'interprete non è assoluta. Secondo l'art. 2729 c.c., l'autorità giudiziaria non deve ammettere che presunzioni gravi, precisi e concordanti (e, peraltro, lo stesso codice civile nega la possibilità di fare ricorso a tale mezzo di prova nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, come ad esempio, nelle ipotesi indicate dagli art. 2721 e 2722 c.c.). Come chiarito nell'ordinanza n. 9059 del 12 aprile 2018¹⁸, «in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base [...] del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi».

perché avvertito in conseguenza di fenomeni di propagazione». V., anche S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 891 ss.; ed E. TUCCARI, *La prova del pregiudizio non patrimoniale...*, cit., p. 1012 ss. Non la pensa così P. ZIVIZ, *La fallacia del principio onnicomprensivo*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, p. 1731 ss. Secondo la studiosa, è giusto che l'attore si limiti ad individuare le «condizioni che contraddistinguono il caso concreto [...] attraverso le quali la vittima viene a fornire consistenza alla lesione effettivamente subita», lasciando al giudice il compito di stabilire «attraverso il ragionamento deduttivo sul quale le presunzioni si fondano [...] come tale situazione sia, poi, destinata a ripercuotersi a livello di pregiudizio patito».

16 Questo è quanto si legge nell'ordinanza n. 19158 del 19 luglio 2018 (Travaglino presidente e Moscarini relatore).

17 Così nella sentenza n. 16543 del 28 settembre 2012, in *Danno resp.*, 2012, p. 627 ss., con nota di V. MONTANI, *L'inadempimento medico per la (sola) violazione del consenso informato*. V., in senso analogo, le pronunce n. 6507 del 10 maggio 2001 e n. 20120 del 18 settembre 2009.

18 In *Danno resp.*, 2019, p. 88 ss., con nota di F. QUARTA, *Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile*.

Del resto, come è noto, l'art. 115, comma 2, c.p.c., nel prevedere che il giudice può «senza bisogno di prove [...] porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza», introduce sostanzialmente «una deroga al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio» (v. le pronunce della Corte di Cassazione n. 3980 del 27 febbraio 2004; n. 455 del 15 gennaio 2003; e n. 2698 del 25 febbraio 2002). E proprio per limitare la portata di tale eccezione, in vari arresti, come il n. 6299 del 19 marzo 2014 ed il n. 10285 del 29 aprile 2010, rinviando alla sentenza n. 29728 del 18 dicembre 2008, si è precisato che il fatto notorio «introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati» e quindi «va inteso in senso rigoroso, *id est* come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile»; pertanto, non si possono «reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie»¹⁹. Sono stati considerati, ad esempio, fatti notori la svalutazione monetaria (v. la sentenza della Corte di Cassazione n. 10022 del 24 giugno 2003); i canoni locativi in una precisa area del Paese (come evidenziato nella pronuncia del Giudice di legittimità n. 219 del 20 febbraio 1979); il livello retributivo di un funzionario statale avente una determinata qualifica (secondo quanto è stato stabilito nell'arresto dell'autorità nomofilattica n. 4787 del 17 settembre 1979); o «un evento storicamente determinato ed oggettivamente peculiare (quale una guerra, un terremoto, un'alluvione, una festa patronale, un'insurrezione, un'epidemia, uno sciopero generale)»²⁰.

3.1. ...E di *overcompensation* a favore del danneggiato

In fondo, la “*vis attractiva*” del danno *in re ipsa* non si è mai veramente estinta (come ha confessato lo stesso organo nomofilattico²¹), né è apparsa troppo sconvolgente ad una qualificata voce dottrinale, dal momento che «l'assunto della irrisarcibilità del danno-evento non ha alcun riscontro normativo e, per quanto costantemente ribadito nelle massime giurisprudenziali, è smentito dalla stessa giurisprudenza»²² (soprattutto

19 Sul tema, v. G. DE STEFANO, *Fatto Notorio*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 1005 ss.

20 Così G. MORLINI, *Questioni sostanziali sulla prova*, in https://dipartimenti.unicatt.it/scienze-giuridiche-forense_090214_morilini.pdf.

21 Si tratta dell'arresto n. 1307 del 25 maggio 2018.

22 Così C.M. BIANCA, *Il danno da perdita della vita*, in *Vita not.*, 2012, p. 1499. La pensano allo stesso modo A. SCALISI, *Gli obiter dicta della cassazione, tutti i contenuti in una stessa sentenza, in tema di danno esistenziale, di danno tanatologico e di cc. dd. pacs*, in *La resp. civ.*, 2007, p. 9; e P. SIRENA,

in materia di danno biologico, spesso liquidato «in sé per sé considerato», come avviene nel caso «della perdita della mano quale danno sempre risarcibile a prescindere dalle ulteriori conseguenze pregiudizievoli»²³).

Il rischio continua ad essere quello di giungere di fatto al riconoscimento pretorio di «un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa»²⁴ (come ha segnalato lo stesso Supremo Collegio²⁵), o di una «pena privata per un comportamento illecito»²⁶ (per usare una definizione ripresa dal Consiglio di Stato²⁷),

Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali..., cit., p. 68 ss. (per il quale «l'ipocrisia di tale costruzione concettuale è seconda solo a quella dei missionari che, non potendosi cibare di carne durante la Quaresima, "riqualificarono" come pesci alcuni mammiferi dell'America Latina, dato che essi erano pur sempre in grado di nuotare nelle acque dei fiumi, e così facendo riuscirono a conciliare felicemente il soddisfacimento dei morsi della fame con l'osservanza dei dettami della religione cattolica»). Sull'argomento, si rinvia alle storiche riflessioni di autorevoli studiosi, quali F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1926, p. 136 ss.; P. SCHLESINGER, *L'ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 346; E. GIUSIANA, *Il concetto di danno giuridico*, Milano, 1954, *passim*; F. REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967, p. 81; R. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1969, p. 482 ss.; G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze»*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, p. 409 ss. F. D. BUSNELLI, *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, p. 16 ss.; A. BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 18 ss.; G. VISINTINI, *Ancora sul caso Meroni*, in *Giur. it.*, 1971, p. 680 ss.; L. LOCATELLI, *Causalità omissiva e responsabilità civile del medico: credibilità razionale o regola del «più probabile che non?»*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 323 ss.; R. PUCCELLA, *Causalità civile e probabilità: spunti per una riflessione*, in *Danno resp.*, 2008, p. 43 ss.; M. BONA, *Causalità civile: il decalogo della Cassazione a due «dimensioni di analisi»*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 35 ss.

23 A. GORGONI, *Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 423.

24 Così nell'ordinanza n. 19434 del 18 luglio 2019, in *Danno resp.*, 2019, p. 765 ss., con la nota di A. VOLPATO, *Il danno non patrimoniale subito...*, cit. Sul tema, v. M. BIANCA, *Danno-evento e danni-conseguenze con riguardo ai rapporti familiari*, in AA. VV. (a cura di), *Responsabilità civile e penale della famiglia*, Milano, 2022, p. 231 ss.; S. PATTI, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1029 ss.; F. MEZZANOTTE, G. PARISI, *La prova presuntiva del danno (-conseguenza) non patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 598 ss.

25 Della «natura cripticamente punitiva del risarcimento di un danno *in re ipsa*» ha discusso anche G. LONGO, *Il danno derivante dalla mancata disponibilità...*, cit., p. 396.

26 Così il Consiglio Stato, VI Sezione, nella sentenza n. 4454 del 28 giugno 2019. Ma, v., nello stesso senso, già la sentenza n. 4341 del 14 settembre 2017, nella quale si era chiarito che «non si può elaborare una regola generale su una "presunzione di danno non patrimoniale", per il solo fatto che non sia stata rispettata la normativa in materia di assegnazione delle ore di sostegno: tale violazione evidenzia che vi è stato sì il fatto costitutivo di un illecito, ma non determina l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire un danno che in concreto non si sia verificato (ovvero che non sia stato comprovato)».

27 Ma, a conclusioni simili è giunta anche la Corte di Cassazione (oltre che con le sentenze gemelle del novembre 2008, per i pregiudizi di cui si occupa l'art. 2059 c.c.), in materia di danno patrimoniale da occupazione *sine titulo* di beni altrui, definendo inaccettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso [...] perché così si «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo». V., le pronunce n. 2056 del 29 gennaio 2018; n. 13071 del 25 maggio 2018; e n. 31233 del 4

o comunque alla concessione di un eccessivo potere discrezionale all'interprete²⁸ (contrariamente ai *desiderata* delle "sentenze di San Martino" del 2008), con la conseguenza di finire per concedere al soggetto leso la possibilità di abusare del suo diritto al risarcimento del danno ed, in spregio al principio del "*nemo locupletari potest cum aliena iactura*", ottenere un ingiustificato arricchimento²⁹.

Nel caso di mancato utilizzo del riposo settimanale, nulla esclude che un determinato dipendente di un'impresa privata – in un primo momento assolutamente felice, per le più svariate ragioni, di andare a prestare la propria attività lavorativa (ad esempio, dopo una lunga pausa legata ai provvedimenti governativi adottati per contrastare la diffusione del Covid-19) – possa – successivamente – decidere di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale al datore di lavoro, senza dover dimostrare di aver subito concretamente alcun pregiudizio. E ad identici approfittamenti potrebbe condurre il pericoloso automatismo stabilito nella citata pronuncia in materia di danno parentale (che cozza, d'altro canto, in maniera inconciliabile con quanto stabilito solo 6 mesi prima dalla stessa Terza Sezione Civile³⁰). Ma, si pensi anche all'ipotesi di un «soggetto che, riportando una ferita con esiti cicatriziali evidenti al volto, ritenga il suo aspetto - pur obiettivamente modificato - non peggiorato ma addirittura migliorato, in

dicembre 2018. Proprio quest'ultima chiarisce che bisogna distinguere un ragionamento presuntivo da un assioma (ossia «un criterio inferenziale vago e oggettivamente non verificabile, in mancanza di una massima di esperienza che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente»).

- 28 Un altro chiaro esempio di questa tendenza ad allontanarsi dalla «monofunzionalità della responsabilità civile, votata solo ed esclusivamente alla riparazione del danno con l'ausilio dello strumento monetario», si ha certamente con la sentenza n. 22541 del 10 settembre 2019, in *Danno resp.*, 2019, p. 762 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo*, nella quale «gli effetti della reazione violenta da parte di chi ha subito atti di bullismo dovranno essere mitigati e ridotti dal suo comportamento antiggiuridico, che è stato, ad una valutazione *ex post*, il primo anello della genesi causale». Così G. PONZANELLI, *Certezze e incertezze nel risarcimento del danno alla persona*, in *Danno resp.*, 2020, p. 106, per il quale «questa è sicuramente deterrenza, ma non solo: la r.c. viene in questo modo a svolgere anche una funzione educativa e di promozione di una cultura e di un costume diverso».
- 29 Come ha evidenziato A. VOLPATO, *Il danno non patrimoniale subito...*, cit., p. 772, con specifico riferimento al caso delle immissioni. Secondo l'autore, occorre considerare come «ad un accertamento presuntivo dell'*an debeatur* faccia seguito una definizione equitativa del *quantum*, così da generare un automatismo risarcitorio che, *omisso medio*, liquidi un danno non patrimoniale in presenza di qualunque propagazione idonea a oltrepassare la soglia della normale tollerabilità, dando così luogo ad una fattispecie del tutto *sui generis* di responsabilità civile».
- 30 Nell'ordinanza n. 907 del 17 gennaio 2018, il Supremo Collegio aveva chiarito che «la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova» e aveva concluso che «la Corte territoriale in sostanza ha erroneamente ritenuto che il danno fosse *in re ipsa* affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai "parenti stretti" secondo il criterio presuntivo provvedendo – sulla base dei criteri tabellari in uso – a liquidare in maniera indiscriminata la medesima somma in favore di ciascuno degli otto fratelli (elevati a nove) così violando i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno».

quanto più vicino ad una cifra estetica da lui preferita (quella dell'uomo che porta con fierezza sul volto i segni del suo vissuto)»³¹, eppure ritenga conveniente agire in giudizio per ottenere, senza troppe difficoltà probatorie, il risarcimento del danno-evento subito.

Coscienti di queste indesiderabili degenerazioni applicative sono apparsi alcuni giudici dello stesso Supremo Collegio, i quali hanno, non a caso, chiarito *apertis verbis*, in varie occasioni, che il danneggiato «è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti [...], potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé»³² e che l'allegazione «deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico»³³ o in «formule brevi e icastiche»³⁴ (e ciò perfino quando il fatto illecito dal quale sia scaturito il danno integri gli estremi di un reato³⁵).

Ma, tale impostazione non sembra aver trovato sempre pieno accoglimento, e recentemente si è affermato che «la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale»³⁶, o che un danno all'immagine può derivare «di per sé ed inevitabilmente» da una determinata condotta antiggiuridica di un terzo³⁷.

Non si può che concordare, a questo punto, con chi ha evidenziato che la prova presuntiva appare «l'espedito tecnico con cui la giurisprudenza pratica risolve il

31 M. HAZAN, *Il danno morale da lesione fisica: tra racconto, narrazione e regola*, in *Danno resp.*, 2020, p. 128.

32 Questo è quanto si legge nella citata pronuncia n. 19434/2019 (Frasca presidente e Iannelli relatore). Cfr., nello stesso senso, gli arresti n. 31233 del 4 dicembre 2018 e n. 7513 del 27 marzo 2018 (nella quale si chiarisce che il giudice può utilizzare presunzioni, fatto notorio e massime di esperienza, «ma senza rifugiarsi aprioristicamente [...] e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio»).

33 Così nelle ordinanze n. 28742 del 9 novembre 2018 (Lombardo presidente e Bellini relatore) e n. 17164 del 26 giugno 2019 (Valitutti presidente e Tricomi relatore). Ma, ad una identica soluzione erano giunte già prima le Sezioni Unite, con l'arresto n. 2611 del 1° febbraio 2017 (oltre che con le sentenze n. 10186 del 15 ottobre 1998 e n. 3677 del 16 febbraio 2009). Cfr., nello stesso senso, le pronunce n. 28422 del 7 novembre 2018; n. 23754 del 1° ottobre 2018; n. 21554 del 3 settembre 2018; n. 13208 del 27 giugno 2016; n. 9895 del 7 maggio 2014; n. 4093 del 20 febbraio 2014; n. 10527 del 13 maggio 2011; n. 25820 del 10 dicembre 2009; n. 13546 del 12 giugno 2006; n. 911 del 3 febbraio 1999.

34 Così nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 12130 del 15 giugno 2015.

35 V., per tutte, la sentenza n. 11269 del 10 maggio 2018 (Spirito presidente e Olivieri relatore).

36 Così nella citata ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023 (Travaglino presidente e Dell'Utri relatore).

37 Questo è quanto si legge nell'ordinanza n. 34026 del 18 novembre 2022 (Sestini presidente e Rossello relatore). F. MEZZANOTTE, G. PARISI, *La prova presuntiva del danno (-conseguenza) non patrimoniale*, cit., p. 598 ss., commentando la pronuncia in questione, evidenziano che «tale modo di motivare avvalora in fin dei conti l'impressione che dietro il nominalistico riferimento alla presunzione si celi un'argomentazione che finisce per far prevalere, anche per ragioni di praticità, una logica di regolarità e di standardizzazione dell'apprezzamento rispetto ad istanze improntate all'effettiva documentazione delle (ineludibili e sempre sussistenti) peculiarità del caso».

paradosso di un pregiudizio non patrimoniale da provare, pure essendo intangibile nei suoi presupposti»³⁸.

4. La (non trascurabile) posizione delle Corti sovranazionali europee in materia

Nelle more di una nuova, ed auspicabile, presa di posizione delle Sezioni Unite anche su questo delicato punto, gioverà ricordare che una serie di danni *in re ipsa* sono stati, in effetti, riconosciuti a favore dei cittadini europei da varie pronunce della Corte di Strasburgo³⁹ (le quali hanno di fatto obbligato il legislatore italiano ad introdurre alcune categorie dogmatiche, del tutto sconosciute al codice civile del 1942, in specifici settori del diritto: si pensi a quelle riguardanti l'irragionevole durata del processo⁴⁰ o

- 38 Ad affermarlo sono ancora F. MEZZANOTTE, G. PARISI, *La prova presuntiva del danno (-conseguenza) non patrimoniale*, cit., p. 598 ss. Secondo gli autori, peraltro, non parrebbe possibile «difendere la sussistenza di una presunzione trincerandosi dietro al suo essere meramente relativa: posto che [...] è la stessa giurisprudenza a rimarcare come il mezzo indiziario sia il più delle volte l'unico disponibile rispetto all'evento che si vorrebbe dimostrare», per cui «diviene poi assai sfumata la differenza tra una presunzione assoluta e una che verte su un oggetto rispetto al quale, sebbene astrattamente ammissibile, è concretamente impossibile fornire prova (anche) contraria».
- 39 Nella sentenza del 21 febbraio 2002, *Ghidotti c. Italia*, ricorso n. 28272/95, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parlato di un danno morale «indubbiamente sofferto», e, nella pronuncia del 13 dicembre 2018, *Casa di cura Valle fiorita s.r.l. c. Italia*, di un «danno morale certo che le semplici constatazioni di violazione non possono compensare». Ma, v., anche gli arresti del 6 giugno 2019, *Mideo c. Italia*, ricorso n. 19169/02; del 4 febbraio 2014, *Ceni c. Italia*, ricorso n. 25376/06; del 7 giugno 2012, *Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia*, ricorso n. 38433/09; del 28 giugno 2011, *De Caterina e altri c. Italia*, ricorso n. 65278/01; del 12 ottobre 2010, *Atanasiu c. Romania*, ricorsi n. 30767/05 e n. 33800/06; del 1° febbraio 2011, *Quattrone c. Italia*, ricorso n. 13431/07; del 22 dicembre 2009, *Guiso-Gallisay c. Italia*, ricorso n. 58858/00; del 4 dicembre 2007, *Pasculli c. Italia*, ricorso n. 36818/97; del 24 luglio 2007, *Mason c. Italia*, ricorso n. 43663/98; del 6 marzo 2007, *Scordino c. Italia*, ricorso n. 43662/98; e dell'11 dicembre 2003, *Carbonara e Ventura c. Italia*, ricorso n. 24638/94. Si noti che, peraltro, talvolta il danno morale è stato accordato, in via automatica, per lesioni di situazioni giuridiche soggettive che nel momento in cui è stata perpetrata l'offesa non risultavano essere neppure annoverabili nell'ordinamento italiano fra quelle meritevoli di tutela *ex art.* 2059 c.c. Cfr. la sentenza del 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*, nn. 18766/11 e 36030/11, con la quale l'Italia è stata condannata a risarcire i danni non patrimoniali (pari ad € 5.000,00 per ognuno dei ricorrenti) sussistenti *in re ipsa*, per non aver potuto i conviventi dello stesso sesso godere di alcuna forma di riconoscimento del loro diritto ad una vita familiare e privata.
- 40 V. l'art. 2 della L. n. 89 del 24 marzo 2001 (più volte modificata nel tempo). Cfr., per tutti, G. PONZANELLI, «Equa riparazione» per i processi troppo lenti, in *Danno resp.*, 2001, p. 569 ss.; C. CONSOLO, *Disciplina "municipale" della violazione del termine di ragionevole durata del processo: strategie e profili critici*, in *Corr. giur.*, 2001, 569 ss.; M.L. PADELLETTI, *Le sezioni unite correggono la rotta: verso un'interpretazione della legge Pinto conforme alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int.*, 2004, p. 452 ss.; O. PORCHIA, *La ragionevole liquidazione del danno per irragionevole durata dei procedimenti tra conformità alla giurisprudenza europea e margine di*

l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico⁴¹). Ed è difficile immaginare che nelle materie in cui si è già registrata una chiara giurisprudenza del Giudice europeo, le giurisdizioni italiane possano continuare a rifiutarsi di concedere liquidazioni di danni morali per mancanza di uno dei requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c., o, molto più semplicemente, per mancata allegazione di prove sufficienti circa la sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito aquiliano⁴². Se ciò dovesse accadere, infatti, è molto probabile che, come già segnalato, esaurite senza successo le vie di ricorso interno, il privato ottenga comunque una siffatta tutela risarcitoria, grazie ad un intervento di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo⁴³ (per cui, si corre così il rischio che «la

autonomia del giudice interno, in *Contr. impr./Europa*, 2004, p. 538 ss.; M. BONA, La morte del danno evento, in *Foro it.*, 2004, c. 780 ss.; e A. VENTURELLI, *Danno per irragionevole durata del processo*, in *Danno resp.*, 2006, p. 1060 ss. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1338 del 26 gennaio 2004, hanno invero chiarito che non si può parlare di un vero e proprio danno *in re ipsa*, per cui, stando all'interpretazione del Supremo Collegio, si dovrebbe discorrere di una sorta di responsabilità aggravata, con inversione dell'onere della prova. Sarebbe da questo punto di vista interessante conoscere l'opinione della Corte di Strasburgo, proprio, con riferimento alla possibilità accordata dall'autorità nomofilattica italiana all'interprete di valutare discrezionalmente (e quindi senza che ciò sia sindacabile dal Giudice di legittimità, ove la decisione sia «sorretta da adeguata motivazione») se considerare superata, in tema di equa riparazione, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all'accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della CEDU, qualora «ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabili all'irragionevole protrarsi del giudizio». Così nell'ordinanza n. 9919 del 9 aprile 2019 (con la quale per di più il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, pari complessivamente a 2200 euro, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre alle spese prenotate a debito). Ad una soluzione simile è, del resto, giunta la Corte di Cassazione anche con la pronuncia n. 2711 del 30 gennaio 2019, rilevando che «la peculiarità della posizione del debitore all'interno dell'esecuzione forzata comporta che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera (in teoria) per l'esecutato, poiché egli dal processo esecutivo riceve un danno giusto e non è colpito dagli effetti negativi di un'esecuzione di durata irragionevole».

41 Si tratta dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001. Cfr., per tutti, C. BENETAZZO, *Occupazione "espropriativa", acquisizione "amministrativa" e usucapione come rimedio "alternativo" all'applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001: ambito e limiti dei poteri cognitori del giudice amministrativo*, in *www.federalismi.it*; R. PARDOLESI, *Occupazione appropriativa, usucapione e valvole di sicurezza (nota a Cons. Stato, 3 luglio 2014, n. 3346)*, in *Foro it.*, 2014, c. 583 ss.

42 Ed interessante è, infatti, la posizione assunta dalle citate pronunce delle Sezioni Unite Civili nn. 33645 e 33659 del 15 novembre 2022.

43 Il Giudice europeo ha ripetutamente considerato risarcibile il danno non materiale per il «*transient emotional disturbance, consisting mainly of manifestations of anxiety through a range of symptomatic behaviours*» (cfr. la sentenza del 10 maggio 2001, *T.P. e K.M. c. United Kingdom*, ricorso n. 28945/95), o per i «*feelings of frustration and injustice*» (si pensi alle pronunce del 25 settembre 1997, *Aydin c. Turkey*, ricorso n. 23178/94; del 24 ottobre 1989, *H. c. France*, ricorso n. 10073/82; del 21 febbraio 1990, *Van der Leer c. Netherlands*, ricorso n. 11509/85) e lo «*shock*» (v., gli arresti del 18 dicembre 1996,

fila dei ricorrenti alla Corte di Strasburgo andrà sempre più allungandosi»⁴⁴ e alla fine comunque ciò «che si pensa di aver cacciato dalla porta potrebbe rientrare dalla finestra»⁴⁵).

5. Conclusioni

Proprio come stabilito dalle Sezioni Unite per il danno punitivo⁴⁶, sarebbe forse preferibile ammettere deroghe al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza

Aksoy c. Turkey, ricorso n. 21987/93; del 14 marzo 2002, *Paul e Audrey Edwards c. United Kingdom*, ricorso n. 46477/99 ; del 13 giugno 2002, *Anguelova c. Bulgaria*, ricorso n. 38361/97; del 29 aprile 2003, *McGlinchey e a. c. United Kingdom*, ricorso n. 50390/99; del 17 febbraio 2004, *Ipek c. Turkey*, ricorso n. 25760/94).

44 S. FILIPPI, *Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le SS. UU. questo matrimonio non s'ha da fare*, in *resp. civ.*, 2009, p. 58 ss.

45 Così G. GRISI, *Il danno (di tipo) esistenziale e la nomofilachia "creativa" delle SS.UU.*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 393.

46 Cfr. la sentenza delle Sezioni Unite n. 16601 del 5 luglio 2017, pubblicata in *Danno resp.*, 2017, p. 419 ss., con note di M. LA TORRE, *Un punto fermo sul problema dei "danni punitivi"*; di G. CORSI, *Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages*; di G. PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*; e di P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*; e in *Corr. giur.*, 2017, p. 1042 ss., con i commenti di C. CONSOLO, *Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, Due Process of Law)*. V., inoltre, A. GAMBARO, *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2017, p. 1405 ss.; C.M. BIANCA, *Qualche necessaria parola di commento all'ultima sentenza in tema di danni punitivi*, in *www.giustiziacivile.com*; G. DE NOVA, *Le nuove frontiere del risarcimento del danno: i punitive damages*, in *Jus civile*, 2017, p. 388 ss.; A. DI MAJO, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1792 ss.; R. CARLEO, *Punitive damages: dal common law all'esperienza italiana*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 259 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 1109 ss.; A. CIATTI, *I danni punitivi e quello che non vorremmo sentirci dire dalle corti di common law*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 1 ss.; A. ZOPPINI, *Risarcimenti, oltre il danno la punizione*, in *www.lavoce.info*; M. ASTONE, *Responsabilità civile e pluralità di funzioni nella prospettiva dei rimedi. Dall'astreinte al danno punitivo*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 276 ss.; O. CLARIZIA, *Danno non patrimoniale e funzione punitiva del risarcimento ultracompensativo*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2277 ss.; S. CARABETTA, *"Punitive damages", fatto illecito e responsabilità civile*, in *www.ratioiuris.it*; ID., *Funzioni della Responsabilità Civile e "Punitive Damages"*, in *www.personaemercato.it*; A. CARRATO, *Danni punitivi: semaforo verde per il loro riconoscimento nell'ordinamento italiano*, *Ibidem*, 2017; G. SPOTO, *Risarcimento e sanzione*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 489 ss.; AA.VV., *I danni punitivi dopo le Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2274 ss.; R. SAVOIA, *Le Sezioni Unite aprono la strada al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che contengano risarcimenti punitivi*, in *Dir. giust.*, 2017, p. 7 ss.; C. DE MENECH, *Verso il riconoscimento dei danni punitivi?*, in *www.juscivile.it*; ID., *Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie di punitive damages, alcuni spunti ricostruttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1644 ss.

(e financo non esclusivamente in via indiretta, attraverso la “eccessiva” valorizzazione di uno strumento che appartiene in fondo al comune ventaglio dei mezzi di prova, ossia le presunzioni semplici, le massime di esperienza o il fatto notorio), solo nelle ipotesi previste in modo tassativo dalla legge⁴⁷ (che in genere si avvale in questi casi di sistemi indennitari⁴⁸ o decide di formulare specifiche categorie di responsabilità aggravata o oggettiva, certamente meno *disruptive* della figura del danno *in re ipsa*), ovvero in presenza di disposizioni normative ad esse sovraordinate, come quelle adottate dall’Unione europea⁴⁹ (secondo quanto affermato dallo stesso Supremo Collegio nelle sentenze gemelle del 2008) o comunque riconducibili al sistema CEDU (e, soprattutto, al diritto vivente costituito dalle pronunce della Corte di Strasburgo); senza, tuttavia, trascurare il pericolo di un nuovo, incontrollato abuso da parte della giurisprudenza di prossimità, con il proliferare di richieste risarcitorie prive di fondamento o, comunque, di un serio impianto probatorio, oltre che – magari – molto divergenti nel *quantum* assegnato al danneggiato (vieppiù in considerazione di quanto

47 Come è stato segnalato dalla Suprema Corte nell’arresto n. 39763 del 13 dicembre 2021, «in tema di diritto d’autore, la violazione del diritto d’esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno *in re ipsa*, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l’autore della violazione fornisca la dimostrazione dell’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili». V., P. SIRENA, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali...*, cit., *passim*. E, già prima, ID., *Il c.d. prezzo del consenso e la restituzione dei profitti illeciti*, in C. GRANELLI (a cura di), *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, Milano, 2022, p. 775 ss. e ID., *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 305 ss.

48 La pensa così anche D. COVUCCI, *Il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili dopo le sez. un. 2008: alla ricerca del diritto inviolabile risarcibile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 903. Si consideri quanto previsto nell’art. 129-bis c.c., a mente del quale il coniuge o il terzo «al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni». V., per tutti, J. LONG, *Nullità del matrimonio e diritto all’indennità del coniuge in buona fede*, in *Fam. dir.*, 2013, p. 968 ss. Ma, si può citare anche l’art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, in cui si legge che «nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966».

49 Basti considerare la posizione assunta dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza del 23 aprile 2020, *NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford*, causa C-507/18, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2020, p. 1304 ss., con nota di F. BILOTTA, *La discriminazione come fenomeno sistemico: una sfida per il diritto civile*; ed in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 1148 ss., con il commento di D. BORRILLO, *L’annuncio pubblico di una discriminazione futura costituisce già una discriminazione*. Continua ad essere, invero, aperta la questione relativa alla possibilità di risarcire il danno *in re ipsa*, in presenza di un illecito *antitrust* (cfr., sul tema, A. MONTANARI, *Il danno antitrust*, Padova, 2019; e E. CAMILLERI, *Il risarcimento per violazioni del diritto della concorrenza: ambito di applicazione e valutazione del danno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 144 ss.).

è stato ribadito dallo stesso Collegio supremo più volte, e anche assai di recente, ossia che la valutazione – “necessariamente equitativa” nel caso del danno non patrimoniale – operata dal giudice comune non è «censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto»⁵⁰).

Referências

BELVEDERE, Andrea. Causalità giuridica? *Rivista di diritto civile*, 2006.

BIANCA, C. Massimo. Il danno da perdita della vita. *Vita notarile*, 2012

BIANCA, Mirzia. Danno-evento e danni-conseguenze con riguardo ai rapporti familiari. In: AA. VV. (a cura di). *Responsabilità civile e penale della famiglia*. Milano: [s.n.], 2022.

BILOTTA, Francesco. La discriminazione come fenomeno sistemico: una sfida per il diritto civile. *Nuova giurisprudenza civile commentata*, v. I, 2020.

BORRILLO, Daniel. L’annuncio pubblico di una discriminazione futura costituisce già una discriminazione. *Responsabilità civile e previdenza*, 2020.

BUSNELLI, Francesco Donato. Illecito civile. In: *Enciclopedia giuridica*. XV. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989.

CALDORO, A. Maria S. Dal danno “in re ipsa” al danno presunto: l’apertura delle Sezioni Unite. *Foro italiano*, v. I, 2022.

CARNELUTTI, Francesco. *Il danno e il reato*. Padova: Cedam, 1926.

CIPPITANI, Roberto; LANGELLA, Alessandra. La rilevanza del danno-evento nell’attuale applicazione della responsabilità civile. *Urbanistica e appalti*, 2023.

COMANDÉ, Così G. Cass. n. 25164/2020 e lo spillover del danno morale oltre le tabelle milanesi. *Danno e responsabilità*, 2021.

COMANDÉ, Così G. Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell’Estate di San Martino. *Danno e responsabilità*, 2019.

CONSOLO, Claudio. Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi [...]. *Corriere giuridico*, 2017.

CORSI, Giuseppe. Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages. *Danno e responsabilità*, 2017.

50 Così nella pronuncia n. 18217 del 26 giugno 2023. Ma, v., nello stesso senso, le ordinanze n. 19277 del 7 luglio 2023 e n. 5547 del 1° marzo 2024. E, già prima, gli arresti n. 1529 del 26 gennaio 2010 e n. 13153 del 25 maggio 2017.

- COVUCCI, Dario. Il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili dopo le sez. un. 2008: alla ricerca del diritto inviolabile risarcibile. *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009.
- DE STEFANO, G. Fatto notorio. In: *Enciclopedia del diritto*. XVI. Milano: Giuffrè, 1967.
- GIUSIANA, Enrico. *Il concetto di danno giuridico*. Milano: Giuffrè, 1954.
- GORGONI, Antonio. Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione. *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014.
- GORLA, Gino. Sulla cosiddetta causalità giuridica: “fatto dannoso e conseguenze”. *Rivista di diritto commerciale*, 1951.
- IURILLI, Cristiano. La rilevanza del contesto economico e sociale rispetto alle categorie del “danno evento” e del “danno conseguenza” [...]. *Studium Juris*, 2014.
- LA TORRE, Michele. Un punto fermo sul problema dei “danni punitivi”. *Danno e responsabilità*, 2017.
- LONGO, Giovanni. Il danno derivante dalla mancata disponibilità dell’immobile nella più recente giurisprudenza di legittimità. *Danno e responsabilità*, 2019.
- LOCATELLI, Lorenzo. Causalità omissiva e responsabilità civile del medico: credibilità razionale o regola del “più probabile che non”? *Responsabilità civile e previdenza*, 2008.
- MONEGAT, Roberto. In caso di occupazione senza titolo del bene immobile [...]. *Immobili e proprietà*, 2022.
- MORLINI, Gianluigi. Questioni sostanziali sulla prova. Disponibile em: https://dipartimenti.unicatt.it/scienze/giuridiche-forense_090214_morilini.pdf.
- MEZZANOTTE, Francesco. “Eventi”, “conseguenze” e “danno” nell’occupazione “sine titolo” di immobile. *Foro italiano*, v. I, 2022.
- MEZZANOTTE, Francesco. Le Sezioni Unite sul danno da illegittima occupazione di immobile. *Danno e responsabilità*, 2023.
- MEZZANOTTE, Francesco; PARISI, Giacinto. La prova presuntiva del danno (-conseguenza) non patrimoniale. *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023.
- MONATERI, Pier Giuseppe. Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile. *Danno e responsabilità*, 2017.
- MONTANI, Veronica. L’inadempimento medico per la (sola) violazione del consenso informato. *Danno e responsabilità*, 2012.
- OCCHIPINTI, Elena. Presunzioni di danno non patrimoniale. *Rivista italiana di medicina legale*, 2016.
- ORLANDI, Mauro. Danno in re ipsa. *Storia metodologia cultura giuridica*, 2023.
- PALMIERI, Alessandro. Danno da occupazione “sine titolo” di un immobile [...]. *Foro italiano*, v. I, 2022.
- PALMIERI, Alessandro. Immissioni intollerabili, danni non patrimoniali [...]. *Foro italiano*, v. I, 2008.

- PARDOLESI, Roberto. Alla ricerca del danno da occupazione illecita [...]. *Foro italiano*, v. I, 2022.
- PATTI, Salvatore. Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022.
- PATTI, Salvatore. Note in tema di presunzioni semplici. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2020.
- PETROLATI, Filippo. *Il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti nei paesi di origine: il senso imperfetto della Cassazione per il denaro*. Disponível em: <https://www.giustiziacivile.com>
- PIAIA, Federico. L'occupazione illegittima di beni immobili [...]. *Danno e responsabilità*, 2023.
- PIAIA, Federico. L'occupazione illegittima di beni immobili [...]. *Danno e responsabilità*, 2023.
- PONZANELLI, Giulio. Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato. *Danno e responsabilità*, 2017.
- PONZANELLI, Giulio. Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo. *Danno e responsabilità*, 2019.
- PONZANELLI, Giulio. Certezze e incertezze nel risarcimento del danno alla persona. *Danno e responsabilità*, 2020.
- QUARTA, Francesco. Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile. *Danno e responsabilità*, 2019.
- RENDINA, Carolina. Oltre il simulacro del danno-conseguenza: riflessioni sul danno risarcibile a margine di un recente intervento delle Sezioni Unite. In: *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023.
- RUGGIERO, Francesca. Lo statuto (probatorio) del danno da occupazione illegittima [...]. *Danno e responsabilità*, 2023.
- SALVI, Cesare. *Sul danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale: una questione ancora aperta*. *Foro italiano*, 2005.
- SASSANI, Bruno; MAGLIULO, Marta. “In re ipsa, tamen in re alia”. *Foro italiano*, v. I, 2022.
- SCALISI, Antonio. *Gli obiter dicta della Cassazione, tutti i contenuti in una stessa sentenza, in tema di danno esistenziale, di danno tanatologico e di cc. dd. Pacs*. La responsabilità civile, 2007
- SCARPA, Antonio. Allegazione e prova del danno non patrimoniale. *Immobili e proprietà*, 2019.
- SCOGNAMIGLIO, Renato. Appunti sulla nozione di danno. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1969.
- SCOGNAMIGLIO, Carmine. Danno e risarcimento nel problema dell'occupazione abusiva di un immobile. *Responsabilità civile e previdenza*, 2023.
- SIRENA, Pietro. Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. In: *Responsabilità civile e previdenza*, 2023.

SIRENA, Pietro. Il c.d. prezzo del consenso e la restituzione dei profitti illeciti. In: GRANELLI, Carlo (a cura di). *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*. Milano: Giuffrè, 2022.

SIRENA, Pietro. La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano). *Rivista di diritto civile*, 2006, v. I.

TUCCARI, Emanuele. La prova del pregiudizio non patrimoniale attraverso le presunzioni. *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011.

VIGANÒ, Francesco. *Causalità e accertamento del danno*. Foro italiano, v. I, 2022.

VIGLIANISI, A. Ferraro. *Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia: fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma*. Napoli, 2024.